



GESTIONE SEPARATA INPS 2023

Le aliquote contributive per i lavoratori parasubordinati. Confermati i valori in vigore nel 2022

I criteri per determinare la contribuzione dovuta alla Gestione separata per i lavoratori parasubordinati differiscono in base alle loro caratteristiche, distinguendo tra collaboratori e figure assimilate e professionisti titolari di partita Iva (vedi tabella).

L'aliquota contributiva e di computo (Ivs) per i collaboratori e le figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione separata è pari al 33%, al 25% per i liberi professionisti titolari di partita Iva

e al 24% per i titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Il contributo dello 0,72% (0,50% + 0,22%) garantisce le tutele in caso di maternità e malattia e gli assegni per il nucleo familiare.

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi e l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Collaboratori e figure assimilate

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll, compresi amministratori e sindaci.

Aliquote

35,03%
(33 Ivs + 0,72 + 1,31 Dis-Coll)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll.

33,72%
(33 Ivs + 0,72)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

24% (Ivs)

Liberi professionisti titolari di partita Iva

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

26,23%
(25 Ivs + 0,72 + 0,51 Iscro)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24% (Ivs)



Titolari di partita Iva

I titolari di partita Iva hanno il contributo a proprio carico, che viene versato tramite modello F24 telematico alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Tuttavia, il professionista può addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un'aliquota pari al 4% dei compensi lordi. L'esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista e il cliente ed è del tutto ininfluenza ai fini del versamento alla Gestione separata, poiché a quest'ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l'intero importo.

La rivalsa del 4% ha natura reddituale e non contributiva. Deve, quindi, essere assoggettata a ritenuta d'acconto e concorre, inoltre, a formare la base imponibile Iva. Se il professionista intende inserire in fattura la rivalsa Inps è tenuto a concordare tale applicazione con il proprio committente per iscritto, nel contratto di collaborazione.

Massimale e minimale contributivi

Per il 2023 il massimale contributivo annuo è pari a 113.520 euro e il minimale di reddito a 17.504 euro. Se alla fine dell'anno il minimale non è stato raggiunto, ci sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione alla contribuzione versata.

Assicurazione in caso di disoccupazione Dis-Coll

La Dis-Coll è il trattamento di disoccupazione per i collaboratori senza altra copertura previdenziale, finanziato dal 1° gennaio 2022 con un contributo dell'1,31%. Tale contributo è dovuto anche dai soggetti i cui compensi derivano da:

- uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;
- rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Continuano a restare esclusi dall'applicazione dell'aliquota i compensi corrisposti come componenti di commissioni e collegi, gli amministratori di enti locali, i venditori porta a porta, le attività di lavoro autonomo occasionale, gli associati in partecipazione (non ancora cessati) e, infine, i medici in formazione specialistica.



I beneficiari devono essere privi di partita Iva al momento della presentazione della domanda e iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

DURATA, CALCOLO E REQUISITI

La durata della prestazione è pari a un massimo di sei mesi, con riferimento ai quali non è previsto l'accredito di contributi figurativi.

Per il calcolo della Dis-Coll si applicano i medesimi criteri e massimali previsti per la Naspi.

I requisiti che devono sussistere contestualmente al momento della presentazione della domanda sono: stato di disoccupazione; un mese di contribuzione



nella Gestione separata maturato dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la data di cessazione dal lavoro fino all'evento di cessazione.

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa - Iscro

L'Isco è uno strumento di supporto economico pensato per i liberi professionisti in partita Iva iscritti alla Gestione separata Inps. È stata introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla legge di bilancio 178/2020, in attesa della definizione di una definitiva Riforma degli ammortizzatori sociali che comprenda tutte le tipologie del lavoro.

Viene erogata per sei mesi dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, da effettuarsi in modalità telematica entro il 31 ottobre di ogni anno. Nella richiesta dovranno anche essere autocertificati i redditi prodotti negli anni precedenti ed è previsto il coinvolgimento dell'Agenzia delle entrate per la verifica degli stessi.

I REQUISITI PER RICEVERE L'INDENNITÀ

Al momento della domanda e per tutta la durata dell'erogazione dell'indennità, occorre:

- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni antecedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- avere dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro (importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati);
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale. La chiusura della partita Iva mentre si percepisce il contributo determina la perdita del diritto e l'obbligo di restituzione degli importi erogati dopo la cessazione dell'attività.

L'erogazione dell'indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, monitorata dall'Anpal. La misura del sussidio è pari al 25% dell'ultimo reddito certificato, su base semestrale, entro un limite minimo e massimo, fissati rispettivamente in 250 e 800 euro mensili. Per il periodo in cui si percepisce l'indennità non è riconosciuta la contribuzione figurativa. L'Isco non concorre alla formazione del reddito da lavoro e potrà essere richiesta una sola volta nel triennio di sperimentazione. ■